

di Maria Giovanna Trombetta*

LE RAGIONI DI UN RICORSO



La delibera dell'Umbria sulle consulenze aziendali configura, per assurdo, una fattispecie legalizzata di "abusivo esercizio della professione".

È stato già scritto dell'impegno della Federazione nell'esame dei bandi in emanazione nelle diverse Regioni italiane per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale di cui alla Misura 114 del PSR 2007-2013. Proviamo a tracciare un abstract dei motivi del ricorso promosso, congiuntamente agli Agronomi e agli Agrotecnici, avverso la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 550 del maggio scorso.

LE COMPETENZE

Il ricorso è permeato dall'affermazione che le categorie professionali coinvolte sono le uniche legittimate a svolgere le attività oggetto specifico della misura 114 dell'asse del PSR della Regione Umbria. Il raffronto tra l'oggetto della consulenza aziendale sulla "condizionalità" di cui all'impugnata delibera e le competenze professionali delle categorie professionali ricorrenti evidenzia l'identità delle competenze, risultando pertanto incontestabile che essendo le attività di consulenza comprese fra quelle "tipiche" dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici e dei Veterinari, le stesse sono esercitabili esclusivamente dagli iscritti nei relativi albi.

REQUISITI ILLEGITTIMI

La Regione Umbria, di contro, con la delibera impugnata, ha adottato dei requisiti personali per il Responsabile dello Staff Tecnico, e dei componenti di quest'ultimo, palesemente illegittimi che per la loro formulazione generica non delimitano i soggetti ammessi a ricoprire i ruoli dell'Organismo di Consulenza aziendale accreditato esclusivamente ai professionisti in possesso di

di Maria Giovanna Trombetta*

titoli di studio che danno accesso alle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agrotecnico e di Veterinario, ma lasciano aperta la partecipazione a soggetti per i quali non si richiede necessariamente l'iscrizione all'Albo Professionale e quindi la prova dell'avvenuto superamento dell'esame statale abilitazione, che, ai sensi del V comma dell'Art. 33 Cost., costituisce presupposto ineludibile per l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

ATTIVITA' TIPICHE E RISERVATE

L'intento dei ricorrenti è quello di dimostrare la gravissima lesione arrecata dalla delibera impugnata agli interessi delle categorie ricorrenti, che vedono ammessi allo svolgimento di attività, rientranti tra quelle "tipiche" a loro riservate in via esclusiva dai rispettivi ordinamenti professionali, soggetti con titoli di studio non idonei rispetto a quelli da loro conseguiti e neanche iscritti al loro Albo di appartenenza, con ciò configurandosi, per assurdo, una fattispecie legalizzata di "abusivo esercizio della professione", secondo gli insegnamenti della rigorosa giurisprudenza in materia.

REQUISITI INUTILI

Nell'impugnativa si sostiene poi che la Regione è incorsa in una erronea interpretazione dei "requisiti in termini di esperienza e affidabilità" laddove ha richiesto in via generale e indiscriminata il possesso di requisiti di esperienza lavorativa o professionale pluriennale nel campo della consulenza aziendale alle aziende del settore agricolo/zootecnico. Nel ricorso si è ribadito che gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini ricorrenti risultano già abilitati a svolgere l'attività di consulenza oggetto della delibera impugnata senza la necessi-

tà di prevedere per gli stessi il possesso di ulteriori gravosi requisiti, quali l'esperienza pluriennale, e ciò in quanto l'iscrizione agli Albi professionali rappresenta requisito necessario e sufficiente a dimostrare la capacità professionale allo svolgimento delle attività di consulenza oggetto della delibera impugnata. L'iscrizione ad un albo professionale è infatti il punto di arrivo di un percorso formativo derivante dagli studi effettuati e dalla verifica di acquisita capacità e competenza nella materia anche a seguito del positivo superamento dell'esame di Stato.

GRAVI LIMITAZIONI

Il bando impugnato si sostiene illegittimo anche nella parte in cui individua i requisiti di dotazione logistica e amministrativa e quelli di affidabilità, richiesti per ottenere l'accREDITO come Organismo di consulenza. I numerosi requisiti indicati dalla Regione sono apparsi limitare gravemente la possibilità per le categorie professionali ricorrenti di partecipare alla selezione per l'accREDITamento ad organismi di consulenza, in aperto contrasto con tutta la normativa di riferimento stabilita dai Regolamenti del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea, che, al contrario, hanno predisposto un sistema di consulenza aziendale ispirato ai principi della libera concorrenza del mercato dei servizi e della massima partecipazione, in funzione di un'alta qualità tecnica delle prestazioni concretamente erogate.

Al momento il TAR della Regione Umbria ha rigettato l'istanza di sospensiva e ha fissato l'udienza di merito ai primi mesi del prossimo anno. •

* *Avvocato, FNOVI*